



Direzione Polizia Municipale

Il Vice Comandante

Venezia 12 agosto 2010

Prot.n. **OR.2010.623**, del 12 agosto 2010

PG.2010.354769

Oggetto: Misure a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, in Venezia Lido, in occasione della "67^a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia" – Periodo dal 16.08.10 al 18.09.10.

- Ordinanza Dirigenziale -

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Fondazione "La Biennale di Venezia", organizzatrice della manifestazione denominata "67^a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia", con la quale viene richiesta la modifica della viabilità stradale nell'Isola di Lido - Venezia, nel Lungomare G. Marconi, nel tratto compreso tra via Lorenzo Marcello e via Angelo Emo, per il periodo dal 16 agosto 2010 al 18 settembre 2010, allo scopo di consentire l'allestimento delle strutture ed il regolare svolgimento della Mostra Cinematografica Internazionale di cui sopra;

atteso che la manifestazione, che riveste carattere internazionale, richiamerà in loco un gran numero d'operatori del settore e di visitatori;

ritenuto di dover assicurare l'ordinato svolgimento della manifestazione, l'allestimento e lo smantellamento delle relative strutture, e di garantire nel contempo la sicurezza della circolazione stradale;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

visti gli artt. 5; 6 comma 4; 7 e 20 del nuovo Codice della strada, Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni,

ORDINA

1. al fine di assicurare il regolare svolgimento della "67^a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia" che si terrà nell'Isola di Lido – Venezia e l'ordinato allestimento e smantellamento delle relative strutture, salvaguardando nel contempo la sicurezza della



Direzione Polizia Municipale

Il Vice Comandante

circolazione stradale, viene individuata l'area in concessione alla Fondazione "La Biennale di Venezia" nell'ambito delle zone di seguito specificate:

- a) Lungomare G. Marconi, dall'incrocio con via delle Quattro Fontane fino all'incrocio con via Angelo Emo;
- b) via Candia, dall'incrocio con Lungomare Guglielmo Marconi fino al ponte sul canale, di fronte al civico n.15;
- c) l'area giardini Casinò, adiacente via delle Quattro Fontane, dall'incrocio con la Darsena Casinò/S. Giovanni D'Acri, fino all'incrocio con Lungomare Guglielmo Marconi.

Detta area, come sopra individuata, dovrà essere adeguatamente transennata e gli accessi controllati da personale della stessa Fondazione.

2. L'area anzidetta è pertanto preclusa alla circolazione di veicoli, fatta eccezione per i veicoli muniti d'apposito contrassegno autorizzativo (rilasciato dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", d'intesa col Comando Polizia Municipale - Sezione di Lido), nonché dei veicoli degli organi di Polizia, Pronto Intervento, Soccorso o adibiti a servizi pubblici essenziali;
3. **è istituito in Lungomare G. Marconi, su ambo i lati, il divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo** (compresi i veicoli in servizio pubblico di linea) - fatta eccezione per i veicoli di cui al precedente punto 2, appositamente autorizzati - secondo le modalità di seguito indicate:
 - I nel tratto compreso tra via Candia e via delle Quattro Fontane, dalle ore 08.00 del 16.08.10 alle ore 24.00 del 18.09.2010;
 - II nel tratto compreso tra via F. Morosini ed il Piazzale Casinò, dalle ore 08.00 del 16.08.10 alle ore 24.00 del 18.09.10;
 - III nel tratto compreso tra via Angelo Emo e via Candia dalle ore 08.00 del 31.08.2010 alle ore 24.00 del 12.09.2010;
4. **è istituito il divieto di sosta con rimozione del veicolo, dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 12.09.2010**, in via delle Quattro Fontane, nel tratto compreso tra l'incrocio con Lungomare G. Marconi e l'incrocio con via San Giovanni D'Acri su ambo i lati. **Sono inoltre istituiti i seguenti posteggi riservati alle persone invalide**, con difficoltà di deambulazione (ex art.188 comma 1, del Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada") in possesso dell'apposito contrassegno (di cui all'art. 381 comma 2 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada") nelle seguenti strade: **in via Candia, in prossimità del civ.15, n°1 posteggio; nell'area di fianco a giardini Casinò di via Quattro Fontane, a partire da via Dardanelli fino alla strada laterale d'immissione in darsena, n.8 posteggi;**
5. **è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo** in via Candia, su ambo i lati, nel tratto compreso tra l'incrocio con il Lungomare G. Marconi ed il civico n.26/a, per tutti i veicoli a motore, dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 12.09.2010;
6. **è istituito il divieto di fermata** [ex art. 120 comma 1 lett. b) Reg.to C.d.S., Figura II 75] in via Candia, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico n.15 e il civico n.26/a, dalle ore 08.00 del 30.08.2010 alle ore 24.00 del 12.09.2010;



Direzione Polizia Municipale

Il Vice Comandante

7. **è istituito il senso unico di marcia**, dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 18.09.2010, in via L. Marcello, con direttrice dal Lungomare G. Marconi a via Sandro Gallo; in via Dardanelli, dall'intersezione con via Lorenzo Marcello a via delle Quattro Fontane; in via Quattro Fontane, dall'intersezione con via Dardanelli con direttrice verso Lungomare G. Marconi; in Lungomare G. Marconi, dall'intersezione con via Quattro Fontane, direttrice Lido centro, a via L. Marcello. **E' inoltre istituito il divieto di fermata**, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, su entrambi i lati dei tratti delle strade sopra citate;
8. **è istituito il senso unico di marcia**, dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 12.09.2010, in via S. Giovanni D'Acri, direttrice da via delle Quattro Fontane a via L. Marcello. **E' inoltre istituito, per lo stesso periodo: il divieto di sosta con rimozione del veicolo**, dalle 00.00 alle 24.00, in via S. Giovanni D'Acri, su ambo i lati, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Barbarigo e via delle Quattro Fontane; **il senso unico di marcia** in via Barbarigo, lungo la direttrice da via San Giovanni d'Acri a via Sandro Gallo;
9. **è istituito il divieto di sosta, con rimozione del veicolo**, dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 12.09.2010, in via F. Morosini dall'incrocio con Lungomare G. Marconi fino all'ingresso carrabile della darsena dell'Hotel Excelsior, su ambo i lati;
10. dalle ore 09.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 18.09.2010, **è autorizzato lo spostamento della fermata del servizio pubblico di linea (A.C.T.V.)** dalla localizzazione attuale sita in Lungomare Marconi alla nuova posizione predisposta in via delle Quattro Fontane; **è inoltre istituita una nuova fermata A.C.T.V. in via L. Marcello**, in prossimità del civico 39, **ed una fermata – Capolinea, in via Dardanelli**, in prossimità dell'attività ricettiva "Albergo Quattro Fontane";
11. la Fondazione "*La Biennale di Venezia*" è tenuta a transennare l'intera area come sopra individuata (al punto 1), nonché ad installazione la relativa segnaletica stradale regolamentare in attuazione agli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalla presente ordinanza, garantendone costantemente la corretta collocazione e visibilità a cura del proprio personale che, fra l'altro dovrà assicurare, in ogni caso, la pronta e immediata reperibilità e garantire l'agevole transito ai veicoli in uso alle persone invalide ed ai veicoli di polizia e di pronto intervento. La stessa Fondazione dovrà inoltre provvedere al posizionamento di eventuale ulteriore segnaletica che la Polizia Municipale riterrà necessario far collocare, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale;
12. la Polizia Municipale, anche in deroga alla presente Ordinanza, potrà adottare ulteriori prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
13. è autorizzato il transito di autocarri di portata superiore a ton. 25, in Lungomare Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra la via L. Marcello e via A. Emo, dalle ore 00.00 del 16.08.2010 alle ore 13.00 del 31.08.2010 e dalle ore 02.00 del giorno 01.09.2010 alle ore 13.00 del giorno 11.09.2010;
14. dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 18.09.2010, in deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui al precedente punto sette, è istituita un'area riservata alla sosta dei veicoli in servizio di Polizia, in via Dardanelli, lungo la direttrice di marcia da via L. Marcello a via Quattro Fontane, sul lato sinistro, dal civico n.50 al passo carrabile individuato con la concessione n.3012 e sul lato destro lungo tutta l'area di fronte al Commissariato della Polizia di Stato;



Direzione Polizia Municipale

Il Vice Comandante

15. dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 24.09.2010, è istituito il divieto di sosta con rimozione del veicolo in Lungomare G. Marconi, nel tratto compreso tra via Candia e Piazzale Casinò (Cantiere SACAIM);
16. **è istituito il senso unico di marcia**, dalle ore 08.00 del 16.08.2010 alle ore 24.00 del 18.09.2010, in via Angelo Emo, lungo la direttrice da Lungomare G. Marconi a via S. Gallo e in via A. Calmo lungo la direttrice da via S. Gallo a Lungomare G. Marconi. Per lo stesso periodo è inoltre istituito, per i primi 15 metri di via A. Emo, sul lato sinistro, il divieto di fermata, al fine di consentire un'agevole immissione dei mezzi ACTV. L'installazione della segnaletica stradale di cui al presente punto sarà curata dalla Municipalità di Lido - Pellestrina.

I soggetti di cui all'art. 12 del D.lg. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Penalità a carico dei trasgressori.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, per gg.15 consecutivi; la stessa verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa è ammesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per motivi di legittimità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità previste dall'art. 74 del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la presente ordinanza è impugnabile con ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura e alle modalità dei segnali apposti.

Il Dirigente
Vice Comandante
Dott. Alfonso Garlisi